



**TRIBUNALE DI TRANI**

**Sezione civile**

**Area commerciale**

Proc. n. [REDACTED] R.G.V.G.

Il Giudice designato dal Presidente della Sezione civile (con provvedimento del 3.10.2018);

letta la istanza di sospensione della procedura esecutiva (espropriazione presso terzi) [REDACTED] RGES, formulata ai sensi dell'art. 12-bis, co.2, l.3/2012, il 13.9.2018 e l'8.10.2018 da [REDACTED];

letta la relazione del 28.8.2018 del rag. Commercialista [REDACTED], professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co. 9, l.3/2012 dal Presidente del Tribunale, contenente anche il parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante oltre che circa la fattibilità del piano del consumatore proposto dallo stesso;

**considerato:**

che, ai sensi dell'art. 12-bis della legge n.3/2012 *"Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo"*;

che, nel caso di specie, dalla relazione del professionista suddetto si desume (cfr. pag. 28) che *"Per soddisfare tutti i creditori in modo equo è necessario anche revocare gli esistenti pignoramenti di terzi e la restituzione delle somme accantonate presso le società datrici di lavoro del sig. [REDACTED]"* e che il patrimonio complessivo del proponente ammonta ad euro 1.100,00 (patrimonio mobiliare, essendo insussistente un patrimonio immobiliare);

che, dunque, alla luce delle considerazioni svolte dal detto professionista al riguardo, nelle more della convocazione dei creditori la prosecuzione del detto procedimento esecutivo potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, ove omologato

**P.Q.M.**

Letto l'art. 12-bis della legge n.3/2012

1. Fissa, ai fini della omologa, dinanzi a sé (presso l'Ufficio Fallimentare), l'udienza del 24.1.2019, ore 11.45, per la comparizione del proponente, del professionista nominato e dei creditori;
2. dispone che il professionista nominato (rag. Commercialista [REDACTED]), comunichi copia della proposta e del presente decreto, almeno trenta giorni prima di tale udienza (mediante PEC o raccomandata A/R), a tutti i creditori;

Decreto di fissazione udienza n. cronol. [REDACTED] del [REDACTED]  
RG n. [REDACTED]

3. dispone che il professionista nominato (rag. Commercialista [REDACTED] ove non l'abbia già fatto, presenti la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, con la ricostruzione della posizione fiscale della proponente e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti;
4. Dispone la sospensione della procedura esecutiva n. [REDACTED] RG es (espropriazione presso terzi) pendente dinanzi a questo Tribunale sino al provvedimento di omologazione o di rigetto o di inammissibilità della richiesta di omologazione;
5. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento: 1) all'istante - che provvederà a comunicare tale provvedimento al GE nella procedura esecutiva n. [REDACTED] RG es (espropriazione presso terzi) pendente dinanzi a questo Tribunale - e all'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Commercialisti di Trani; 2) al professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co.9, l.n.3/2012, Rag. Commercialista [REDACTED]; 3) all'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Commercialisti di Trani.

Trani, 15.10.2018

Il Giudice designato

dott. [REDACTED]